REGIME FISCALE DEGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 7

Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita

Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza di cui al precedente articolo, ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000. Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo di cui all'art. 6 si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000. In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni puo' essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.

Versione in vigore dal 22 aprile 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale degli apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-degli-apparecchi-di-accensione/art-7-sanzioni-a-carico-dei-titolari-di-licenza-di-fabbricazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it